

Posizione del Parlamento europeo sulla Revisione della direttiva RAEE, adottata nella seduta del 3 febbraio 2011, sul testo proposto dalla Commissione con COM(2008)810

Campo di applicazione: la direttiva RAEE dovrebbe applicarsi a tutte le AEE (emend. 12), salvo espresse esclusioni, tra le quali sono state inserite: grandi installazioni fisse (la relativa definizione esclude l'illuminazione – cfr. emend. 98), grandi strumentazioni industriali fisse, macchinari mobili non stradali per usi professionali, mezzi di trasporto per merci o persone, pannelli fotovoltaici - questi ultimi potrebbero essere reinseriti sulla base di una relazione sul campo di applicazione che verrà presentata in futuro dalla Commissione (emend. 13).

Categorie di AEE: il nuovo Allegato IA prevede 6 categorie di apparecchiature (emend. 78), di cui il nuovo Allegato IB riporta una lista non esaustiva (emend. 79).

Distinzione domestico/non domestico: i RAEE domestici vengono definiti come quelli provenienti da utenze domestiche e quelli provenienti da utenze commerciali, industriali, istituzionali e da altre origini i quali, per natura e quantità, siano simili ai primi, nonché i RAEE che potrebbero essere stati usati come AEE sia da utenze domestiche che da utenze non domestiche - c.d. "AEE dual use" (emend. 18).

Eco-design: gli Stati membri dovranno incoraggiare la collaborazione tra produttori e riciclatori per favorire l'eco-design in linea con la dir. 2009/125 (dir. Eco-design); i requisiti in materia di eco-design saranno stabiliti, nel quadro della citata direttiva, entro il 2014 (emend. 24).

Raccolta separata: la raccolta separata andrà realizzata prioritariamente per condizionatori e apparecchiature refrigeranti contenenti sostanze ozono-lesive e gas-serra, per lampade a mercurio e piccole apparecchiature (emend. 25); al fine di massimizzare il riutilizzo delle apparecchiature intere gli Stati membri devono assicurare che presso i centri di raccolta, prima del trasporto, le apparecchiature riutilizzabili vengano separate dai restanti RAEE (emend. 27).

Obiettivi di raccolta: per il 2016 dovrà essere raccolto l'85% dei RAEE generati in ciascuno Stato membro; per il 2012 andranno raccolti 4 kg/ab o lo stesso quantitativo raccolto nel 2010, se maggiore; dal 2012 al 2016 i quantitativi dovranno gradualmente aumentare e gli Stati potranno fissare obiettivi più ambiziosi notificandolo alla Commissione; entro 18 mesi gli Stati dovranno presentare i propri programmi di miglioramento alla Commissione (emend. 28); la Commissione stabilirà una metodologia comune per determinare il quantitativo in peso generato in ogni Stato membro e il calcolo degli obiettivi (emend. 31).

Informazioni: ai fini del calcolo dell'obiettivo minimo di raccolta, gli Stati membri dovranno fare in modo di ricevere annualmente le informazioni sui flussi intercettati attraverso i diversi canali, ovvero: RAEE preparati per il riuso o inviati al trattamento, conferiti ai centri di raccolta, consegnati ai distributori, raccolti dai produttori o da terzi incaricati, raccolti in altro modo (emend. 29). Agli utenti dovranno essere rese accessibili le informazioni per l'individuazione dei diversi punti di raccolta disponibili sul territorio (emend. 54). I produttori dal canto loro dovranno assicurare ai centri di preparazione per il riutilizzo, ai trattatori ed ai riciclatori informazioni gratuite (cfr. emend. 56) sul riuso ed il trattamento per ogni tipo di nuova AEE entro un anno dall'immissione sul mercato della stessa; dette informazioni riguarderanno componenti, materiali e presenza di sostanze e preparati pericolosi nei RAEE e saranno rese disponibili sotto forma di manuali, CD-ROM o servizi on line.

Standardizzazione: verranno sviluppati dai competenti organismi europei degli standard (che verranno pubblicati in Gazzetta) per raccolta, deposito, trattamento, riciclaggio, riparazione e preparazione per il riutilizzo dei RAEE, che rispecchino lo stato dell'arte. Dette operazioni dovranno comunque essere condotte in modo da preservare le materie prime e valorizzare le risorse contenute nelle apparecchiature così da assicurare una migliore offerta di commodities in Europa.

Tecnologie per il trattamento: l'Allegato II alla direttiva dovrebbe essere emendato non sulla base della procedura di comitato (come proposto dalla Commissione) ma dalla Commissione stessa per mezzo di atti delegati (emend. 102 e 64, 65 e 66); la Commissione verificherà se sia necessario includere anche il trattamento selettivo dei nanomateriali.

Registro dei raccoglitori e recuperatori: i RAEE potranno essere conferiti esclusivamente a centri di raccolta e a impianti trattamento riconosciuti in quanto conformi ai requisiti previsti dalla Direttiva, che saranno iscritti in un apposito Registro pubblico nazionale; la qualifica di operatore riconosciuto avrà durata annuale e sarà mantenuta sulla base della presentazione di una relazione sui RAEE gestiti, in cui siano confrontati i quantitativi in entrata con quelli avviati a recupero, a riciclaggio o a esportazione (emend. 70-73))

Obiettivi di recupero, riciclo e preparazione per il riutilizzo: all'interno degli obiettivi stabiliti per le varie categorie di RAEE di cui all'allegato IA, ad eccezione della cat.3 (illuminazione), sono stati splittati gli obiettivi relativi al riciclaggio e alla preparazione per il riutilizzo prevedendo uno specifico obiettivo del 5% per quest'ultimo (emend. 39). Il semplice deposito, selezione ed operazioni preliminari non verranno considerati ai fini del calcolo degli obiettivi, ma solo l'effettivo recupero, riciclo e riutilizzo (emend. 45).

Dati sul trattamento e recupero: si prevede un obbligo di registrazione delle AEE usate, RAEE, loro componenti, materiali o sostanze come input e output dell'impianto di trattamento e come input e output (quest'ultimo in termini di percentuale complessiva) dell'impianto di recupero o riciclaggio (emend. 46).

Responsabilità finanziaria per la gestione dei RAEE domestici: in base al principio della responsabilità del produttore, quest'ultimo è responsabile del finanziamento della raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ambientalmente sostenibile dei RAEE domestici depositati presso i centri di raccolta; in aggiunta, per migliorare la raccolta, dovranno essere prelevate sufficienti risorse finanziarie in conformità al principio "chi inquina paga" (dove chi inquina può essere identificato con il distributore, consumatore e produttore, ma non con il cittadino) al momento della vendita di una nuova apparecchiatura, per coprire i costi della raccolta dei RAEE domestici (che verranno parametrati sulla base di metodi di calcolo stabiliti da ciascuno Stato), inclusi quelli di gestione del centro di raccolta e di campagne di sensibilizzazione per la raccolta stessa dei RAEE. Dette risorse saranno rese disponibili esclusivamente agli operatori legalmente obbligati alla raccolta, che al momento in cui assicureranno la piena copertura delle spese dovranno cedere tutti i RAEE raccolti ai Sistemi collettivi. Il finanziamento della raccolta dei RAEE domestici per il trasporto ai centri di raccolta non rientra nella responsabilità individuale del produttore (emend. 47).

Per quanto riguarda il finanziamento dei RAEE "nuovi", (che può avvenire tramite l'adesione ad un sistema individuale o collettivo o misto), i Sistemi collettivi potranno introdurre tariffe differenziate per i produttori basati sulla "facilità di riciclo" dei prodotti e delle materie prime strategiche da essi derivanti (emend. 48); l'importo della garanzia per la copertura dei costi per il fine vita dovrebbe essere calcolato in modo da garantire l'internalizzazione dei costi effettivi, tenendo conto del trattamento e del rispetto dei relativi standard (emend. 49). La Commissione stabilirà dei metodi di calcolo armonizzati per la determinazione della garanzia, nonché linee guida per il controllo circa l'applicazione degli stessi (emend. 50).

I produttori o i sistemi collettivi dovranno elaborare rapporti annuali sul finanziamento e sui costi dei sistemi per raccolta, trasporto e smaltimento, nonché sulla efficacia degli stessi (emend. 51).

Piccolissime apparecchiature: il Parlamento propone la messa in opera di appropriati sistemi di raccolta, presso i distributori, dei RAEE di piccolissime dimensioni che dovrebbero consentire la consegna gratuita presso appositi visibili e accessibili punti di raccolta al momento dell'acquisto di altre apparecchiature della stessa dimensione, anche se non dello stesso tipo (quindi sganciata dall'uno

contro uno). L'obbligo riguarda anche i venditori a distanza (televendite o e-commerce) che dovranno assicurare la possibilità di restituzione gratuita (senza tariffe aggiuntive postali o di consegna) di dette apparecchiature. L'obbligo non si applicherà a microimprese operanti su una superficie ridotta. La Commissione preciserà successivamente l'ambito della definizione di "RAEE di piccolissima dimensione" e di "micro imprese" (emend. 92 e 100).

Registro dei produttori: confermata l'interoperabilità dei Registri nazionali e proposto l'accesso on line (emend. 57). Ogni produttore non residente che immette AEE sul mercato di uno Stato dovrà nominare un suo rappresentante che abbia la residenza in quello Stato responsabile per tutti gli adempimenti RAEE (emend. 59). La Commissione adotterà specifici modelli per la registrazione e la reportistica, che includano almeno informazioni su: quantità di AEE da immettere sul mercato; tipo di apparecchiature, marchi, categorie, garanzia ove richiesta (emend. 60).

Ispezioni: le ispezioni riguarderanno, come minimo, anche la veridicità delle dichiarazioni sulle quantità di AEE immesse al consumo in modo da verificare l'ammontare della garanzia (emend. 67).

Esportazioni: potranno essere contabilizzate ai fini degli obiettivi solo le esportazioni di RAEE di cui si forniscano prove conclusive, prima della spedizione, che i rifiuti saranno recuperati, preparati per il riutilizzo e riciclati in condizioni equivalenti ai requisiti della direttiva; dette condizioni andranno verificate successivamente all'esportazione e saranno definite nel dettaglio dalla Commissione (emend. 37). I beni destinati al riutilizzo andranno appositamente certificati ed etichettati (emend. 35). L'Allegato I riporta inoltre i requisiti minimi per le esportazioni di AEE, in assenza dei quali le autorità dovranno presumere che si tratti di RAEE pericolosi di cui si sta tentando una illecita esportazione in violazione del Regolamento 1013/06 (cfr. emend. 80-88).